

FAQ – AVVISO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E DIDATTICA DOMICILIARE A FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITÀ VISIVA E Uditiva

FAQ 1. Che cosa si intende per requisito di esperienza decennale previsto dall'art. 6, lettera B, dell'Avviso?

Il requisito previsto dall'art. 6, lettera B, dell'Avviso, relativo alla capacità tecnica e professionale, è stato inserito in conformità all'art. 100, comma 11, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Il riferimento agli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di indizione della procedura, individua esclusivamente l'arco temporale entro il quale devono essere stati eseguiti i servizi richiesti.

Non è necessario dimostrare un'esperienza continuativa per l'intero decennio.

Il requisito può pertanto essere soddisfatto anche mediante servizi svolti per un periodo complessivo inferiore a dieci anni, purché eseguiti nell'arco temporale previsto e nel rispetto delle condizioni stabilite dall'Avviso. L'esperienza dichiarata deve essere adeguatamente documentata e pertinente e coerente con l'oggetto del servizio.

FAQ 2. È possibile partecipare se i servizi sono stati svolti per un periodo inferiore a dieci anni?

Sì. Il requisito non impone di aver svolto il servizio continuativamente per dieci anni, ma richiede che i servizi pertinenti siano stati eseguiti nell'arco temporale degli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura. Resta fermo l'obbligo di documentare adeguatamente le esperienze dichiarate e di rispettare le condizioni previste dall'Avviso.

FAQ 3. Ai fini del requisito di capacità tecnica e professionale, sono ammessi anche servizi analoghi a quelli espressamente indicati nell'Avviso?

La formulazione dell'Avviso relativa ai servizi di assistenza educativa e didattica rivolti a studenti con disabilità visiva e uditiva deve essere interpretata in senso sostanziale e non meramente letterale.

Sono pertanto ritenuti analoghi i seguenti servizi in quanto rivolti alla medesima categoria di destinatari:

- Assistenza educativa e didattica rivolti a studenti con disabilità sensoriali;
- Interpretariato e mediazione in Lingua dei Segni Italiana (LIS) e LIS tattile in ambito scolastico ed educativo;

FAQ 4. È possibile ridurre il requisito di esperienza da dieci a cinque anni?

Il requisito previsto dall'Avviso non richiede un'esperienza continuativa di dieci anni, ma che i servizi pertinenti siano stati svolti nell'arco temporale degli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura. Pertanto, un'esperienza complessiva di cinque anni, maturata all'interno del suddetto arco temporale, può essere ritenuta adeguata, purché i servizi svolti siano pertinenti e coerenti con l'oggetto dell'affidamento, adeguatamente documentati e conformi alle condizioni previste dall'Avviso.

FAQ 5. È possibile utilizzare le esperienze maturate dai singoli professionisti prima della costituzione della cooperativa o dell'impresa per soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale dei dieci anni?

Il Comune precisa che il requisito deve essere soddisfatto mediante servizi svolti, nell'arco temporale degli ultimi dieci anni, dall'Operatore economico o dall'ente del Terzo settore. Il requisito non richiede un'esperienza continuativa decennale, ma la documentazione di servizi pertinenti eseguiti nel periodo di riferimento dal soggetto partecipante.

La sola esperienza individuale maturata dai professionisti prima della costituzione della cooperativa o dell'impresa non è idonea a soddisfare il requisito richiesto all'operatore economico.

FAQ 6. Quali figure professionali sono previste per l'erogazione del servizio?

In conformità al quadro normativo richiamato nell'Avviso, e in particolare alla Legge Regionale Abruzzo 13 luglio 2022, n. 11, alla Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 3390 del 30 novembre 2001, alla D.G.R. Abruzzo n. 887 del 17 dicembre 2012 e alla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le figure professionali indicate dal Comune sono:

- educatore professionale con titolo;
- educatore professionale senza titolo (con riferimento alla Legge 27 dicembre 2017, n. 205);
- assistente educativo;
- traduttore del linguaggio dei segni;
- personale psicolo-sociale;
- tiflologo, ove necessario.

Per l'erogazione degli interventi di assistenza educativa e didattica, il Comune conferma inoltre quanto previsto dalla normativa regionale in merito al possesso del **diploma di specializzazione polivalente, possibilmente con indirizzo all'educazione scolastica dei ciechi e dei sordi**.

FAQ 7. La definizione di «traduttore del linguaggio dei segni» comprende anche le figure professionali specializzate in LIS e LIS tattile?

Sì. Il Comune chiarisce che nella definizione di «traduttore del linguaggio dei segni» possono essere ricomprese le figure professionali effettivamente operanti nel settore, tra cui:

- interpreti di Lingua dei Segni Italiana (LIS);
- assistenti alla comunicazione LIS;
- mediatori LIS;
- operatori LIS tattile.

La definizione è da intendersi in relazione alle mansioni da svolgere e alle esigenze del servizio, con particolare riferimento al supporto alla comunicazione e all'inclusione scolastica degli alunni destinatari degli interventi.

L'art. 5 dell'Avviso resta confermato, con il chiarimento interpretativo sopra indicato.

FAQ 8. Che cosa si intende per «educatore professionale senza titolo»?

Il Comune precisa che, con tale espressione, si intendono i profili definiti dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

FAQ 9. Come possono essere trasmesse ulteriori richieste di chiarimento?

Eventuali ulteriori richieste di chiarimento dovranno essere trasmesse **esclusivamente** tramite PEC, **entro e non oltre il 29 ottobre 2026**, all'attenzione della Responsabile del procedimento, dott.ssa Francesca Ponzetti.

Nella comunicazione PEC dovrà essere inserito, per conoscenza (CC), il seguente indirizzo e-mail istituzionale: francesca.ponzetti@comune.pescara.it